



COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA E DELLO SVILUPPO RURALE

Direzione H. Affidabilità e audit
H.3. Affidabilità e audit – Pagamenti diretti

Bruxelles
AA/2017/013/IT/LF
Ares (2018) 2723473

**RACCOMANDATA con avviso di
ricevimento (AR) della
Rappresentanza permanente**

*Riferimento da citare nella
corrispondenza: AA/2017/013/IT/RLF*

**Oggetto: Verifica di conformità a norma dell'articolo 52 del regolamento (UE)
n. 1306/2013
Indagine n. AA/2017/013/IT sugli aiuti per superficie ai sensi dei
regolamenti (UE) nn. 1306/2013, 1307/2013, 809/2014, 639/2014,
640/2014, 641/2014
Comunicazione a norma dell'articolo 34, paragrafo 2, del
regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione**

Signor Ambasciatore, dottoressa Lorenzini,

si trasmettono in allegato le osservazioni e le richieste di ulteriori informazioni risultanti dalla sopra citata indagine svolta dal **25 al 29 settembre 2017** in **Italia – ARCEA – Calabria**.

Le risultanze sono state rilevate presso l'organismo pagatore della Regione Calabria, ma visto che le procedure di controllo sottoposte a revisione sono identiche in tutta Italia, la Direzione generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale (DG AGRI) ritiene che l'applicazione del sistema degli aiuti per superficie di tutti gli organismi pagatori in Italia non sia stata conforme alla normativa dell'Unione europea e che, per garantire in futuro l'osservanza di tali disposizioni, occorra adottare le misure correttive elencate nell'allegato.

Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea
S.E. Maurizio MASSARI,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante permanente
Rue du Marteau 7-15
B - 1000 Bruxelles

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
Silvia Lorenzini, direttrice
Via Palestro, 81
I-00185 Roma

Date le circostanze, la DG AGRI intende proporre l'esclusione dal finanziamento unionale di una parte delle spese finanziate dal FEAGA in conformità all'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

La DG AGRI ha constatato carenze in controlli essenziali e complementari per le quali l'articolo 12, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (UE) n. 907/2014 e gli Orientamenti relativi al calcolo delle rettifiche finanziarie nel quadro delle procedure di verifica di conformità e di liquidazione finanziaria dei conti (C(2015) 3675 dell'8.6.2015) indicherebbero una rettifica forfettaria pari al 10% per la popolazione interessata dalla carenza. Maggiori precisazioni figurano al punto 2 dell'allegato.

La rettifica da applicare riguarda i pagamenti diretti per superficie nell'ambito del FEAGA.

Il tasso forfettario di cui sopra è provvisorio e corrisponde a quanto rilevato dalla DG AGRI in questa fase della procedura. La rettifica finanziaria si applica alla spesa effettuata durante il periodo da determinare a norma dell'articolo 52, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Le carenze riscontrate continueranno a costituire la base di calcolo delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese effettuate dopo il periodo oggetto dell'audit, finché non cessino di incidere negativamente sulla legalità e correttezza della spesa; le stesse carenze sono individuate nelle indagini per il 2016¹, che continuano ad incidere negativamente sulla legalità e correttezza della spesa per l'anno di domanda 2017 e successivi oggetto del presente audit.

Nella risposta alla presente si prega di fornire una descrizione dettagliata delle misure correttive già adottate, con la data effettiva di attuazione, e delle misure correttive previste, unitamente al calendario preciso della loro attuazione, agli indicatori di progresso e alle modalità di monitoraggio in essere. Si rammenta che, nel quadro della dichiarazione di gestione da fornire alla Commissione a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013, il direttore dell'organismo pagatore dovrà informare la Commissione dell'attuazione di tali misure correttive.

La risposta delle autorità italiane alla presente lettera dovrà essere inviata alla DG AGRI entro due mesi dal ricevimento della presente comunicazione in italiano. In casi giustificati la DG AGRI, su richiesta motivata dello Stato membro interessato, può autorizzare una proroga di due mesi al massimo del suddetto termine. La richiesta deve essere inviata alla Commissione prima della scadenza del termine, a norma dell'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 908/2014.

In caso di disaccordo con le risultanze e le conclusioni provvisorie della DG AGRI, la risposta deve suffragare in modo preciso e con elementi fattuali i motivi per cui le autorità italiane considerano infondate le risultanze della DG AGRI o sovrastimate le conclusioni provvisorie sulle conseguenze finanziarie.

In questo contesto le autorità italiane possono presentare un calcolo più preciso degli importi da escludere dal finanziamento dell'Unione. È opportuno che tali informazioni siano comunicate nelle fasi iniziali della procedura di verifica di conformità, preferibilmente nella risposta alla presente lettera o al più tardi nella risposta al verbale

¹ Cfr. AA/2016/003/IT, AA/2016/012/IT e AA/2016/015/IT

della riunione bilaterale, e rispettino i criteri stabiliti all'articolo 12, paragrafi da 2 a 5, del regolamento (UE) n. 907/2014.


A norma dell'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 908/2014, è convocata una riunione bilaterale entro cinque mesi dalla scadenza del termine di risposta concesso allo Stato membro. Si rivolge pertanto l'invito a partecipare alla **riunione bilaterale che si terrà il 19.12.2018 a Bruxelles.**

Qualora l'incontro non sia ritenuto necessario, si prega di comunicare la decisione a questi servizi al più tardi nella risposta alla presente lettera.

Bernadette SERRO (tel.: +32 229-67520, bernadette.serro@ec.europa.eu) è a disposizione per ulteriori informazioni.

La risposta ufficiale alla presente lettera dovrà essere inviata alla casella funzionale dell'unità: agri-audit-dp@ec.europa.eu.

Distinti saluti.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'CB', written in a cursive style.

Christina BORCHMANN
Direttrice

1. OSSERVAZIONI E RICHIESTE DI INFORMAZIONI

Le risultanze della presente indagine riguardano tutti gli organismi pagatori italiani in quanto le procedure sono identiche in tutta Italia. L'unica eccezione è l'alto tasso di errore registrato per il sostegno accoppiato facoltativo per superficie in Calabria (cfr. punto 1.3.6).

Per ciascuna delle carenze indicate di seguito, se la DG AGRI invita le autorità italiane a calcolare il rischio generato per il Fondo, occorre procedere in modo conforme ai requisiti di cui all'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento n. 907/2014.

1.1. Esecuzione di controlli incrociati per stabilire l'ammissibilità della parcella dichiarata - articoli 28-29 del regolamento n. 809/2014

1.1.1. Corretta registrazione della superficie massima ammissibile nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) — Esistenza di uno sfasamento

Come già accertato dall'indagine AA/2013/035/IT, la traslazione delle singole parcelle di riferimento al fine di garantire una "corrispondenza perfetta" tra il catasto (parcella di riferimento) e le ortofoto nel SIPA comporta la sovrapposizione delle superfici e la stessa superficie agricola viene calcolata due volte, con ripercussioni sul corretto funzionamento dei controlli incrociati. Con lettera del 27.3.2018 (rif. 1677069) si è proposta una rettifica finanziaria a copertura degli anni di domanda 2015-2016.

Durante le indagini per il 2016 le autorità italiane hanno menzionato l'avvio di misure correttive che però non sono state portate a termine. Al momento della presente indagine, le autorità italiane hanno comunicato alla DG AGRI che nel 2017

- il 58% delle domande di aiuto è stato presentato con il metodo geospaziale, quindi non vi saranno più sovrapposizioni;
- il 42% delle domande di aiuto è stato presentato in forma alfanumerica.

Secondo le autorità italiane, nell'esercizio di "sovrapposizione" eseguito per calcolare il rischio per il Fondo per gli anni di domanda 2012-2014¹, le sovrapposizioni sono state debitamente identificate e saranno rettificate prima di versare i pagamenti agli agricoltori; si è proceduto mediante la creazione di uno strato che ha permesso di rilevare le sovrapposizioni con metodo geospaziale.

La DG AGRI rileva che durante l'audit non è stato dimostrato che lo strato usato per le richieste di aiuto basate su strumenti geospaziali è privo di sovrapposizioni.

¹ Cfr. lettera del 21.6.2017 (rif. 3111707).

Per questo motivo, *la DG AGRI invita l'organismo di certificazione ad accertare che tutti i pagamenti per l'anno di domanda 2017 siano esenti dall'errore di "sovrapposizione" e, in caso contrario, a valutare l'errore e riferirne in sede di liquidazione dei conti per l'esercizio finanziario 2018.*

1.1.2. Terreni non ammissibili ancora inclusi nel SIPA

In precedenti indagini si era chiesto alle autorità italiane di dare seguito alla risultanza relativa ai terreni abbandonati

- che incide sulla spesa del regime di pagamento unico (RPU) negli anni precedenti al 2015 (cfr. missione AA/2013/35/IT) e
- che incide su tutti i pagamenti FEAGA per superficie per gli anni di domanda 2015 e 2016 (cfr. indagini per il 2016¹).

Nel presente audit è stato esaminato a schermo un campione casuale di 34 parcelle di riferimento con una superficie totale di 11,85 ettari (lordi) incluse in una domanda negli ultimi tre anni nella regione di Vibo Valentia e oggetto di visite sul campo per valutare la qualità dell'aggiornamento del SIPA sulla base di immagini del 2015. Per 4 parcelle selezionate a schermo, le visite sul campo non sono state possibili per inaccessibilità della parcella (chiusa). Tali parcelle sono state stralciate. Di conseguenza, il campione comprendeva 30 parcelle di riferimento, a oliveto e a prato permanente con una superficie totale di 8,69 ettari (lordi).

La DG AGRI ha valutato la correttezza della superficie massima ammissibile (SMA) delle parcelle di riferimento. Per 7 parcelle di riferimento con una superficie di 2,12 ettari registrate nel SIPA come pienamente ammissibili, la DG AGRI ha formulato le osservazioni figuranti di seguito.

F.	P.	SMA [ha]	Risultanze
11	225	0,28	Oliveto. La parte meridionale della parcella, di 0,15 ettari, è risultata abbandonata. Secondo le autorità italiane le immagini SIPA risalenti al 2009 non mostrano variazioni dell'assetto del terreno rispetto alle immagini del 2015.
12	113	0,40	Oliveto. L'intera parcella è risultata abbandonata da almeno 10 anni. Secondo le autorità italiane, sulle immagini (2012 e 2015) non si può accertare alcuna differenza rispetto a quelle della parcella 788 nel foglio 12 che è risultata mantenuta attiva.
12	791	0,25	Oliveto. Si veda l'osservazione delle autorità italiane per la parcella 113 (foglio 12)
12	802	0,17	Oliveto. Si veda l'osservazione delle autorità italiane per la parcella 113 (foglio 12)

¹ AA/2016/003/IT, AA/2016/012/IT e AA/2016/015/IT.

12	889	0,32	Oliveto. Si veda l'osservazione delle autorità italiane per la parcella 113 (foglio 12)
12	893	0,40	Oliveti e 100% di prato permanente senza tara (codice 2-638) Si veda l'osservazione delle autorità italiane per la parcella 113 (foglio 12)
14	120	0,30	Aree seminabili (codice 17-666) L'intera parcella è risultata abbandonata. Secondo le autorità italiane, sulle immagini (2012 e 2015) non si può accertare alcuna differenza rispetto a quelle della parcella 160 nel foglio 14 che è risultata mantenuta attiva.

Per tutti i casi di cui sopra, le autorità italiane hanno spiegato che dalla fotointerpretazione i terreni risultavano ammissibili, solo una visita sul campo avrebbe consentito alle autorità di verificare che, in effetti, il terreno era abbandonato.

Le autorità italiane hanno ribadito quanto indicato nelle indagini per il 2016:

- in linea di principio, le superfici non ammissibili individuate nella procedura di aggiornamento non devono essere recuperate dal beneficiario per gli anni che precedono l'anno dell'accertamento, in quanto secondo le autorità italiane non può essere sufficientemente dimostrato che la superficie era inammissibile anche negli anni precedenti;
- per le superfici che non sono state oggetto di aggiornamento, l'adozione di procedure di controllo garantisce che i criteri di ammissibilità siano adeguatamente verificati per le superfici soggette a controlli in loco.

In conclusione, la DG AGRI sottolinea quanto segue.

- Per tutti i casi sopra elencati, guardando le immagini attualmente disponibili si evince che i terreni sono abbandonati, e in base a queste informazioni la DG AGRI ha deciso di selezionarli per una visita. Durante la visita sul campo, in alcune parcelle si è constatata una mancanza di manutenzione da più di 10 anni secondo le autorità italiane. In alcuni casi, anche il confronto tra le immagini del 2015 e 2012 indicherebbe che il terreno era all'abbandono.
Ne consegue che il metodo della fotointerpretazione attualmente usato per accertare l'abbandono non è adeguato a tutti i casi. Sarebbe opportuno perfezionare la procedura per evitare le risultanze di cui sopra e assicurare la conformità all'articolo 5 del regolamento n. 640/2014 per tutti i tipi di occupazione del suolo;
- è necessario che le autorità italiane effettuino almeno una valutazione per stabilire se le superfici identificate come abbandonate erano invece nella stessa condizione di inammissibilità degli anni precedenti. In seguito alla valutazione, ove necessario, deve essere avviato il recupero retroattivo;
- la qualità del SIPA deve essere la norma per consentire una corretta valutazione dell'ammissibilità (sul 100% delle domande, ossia il corretto

funzionamento dei controlli incrociati), mentre i controlli in loco (tra gli altri) possono contribuire mantenerlo aggiornato, ossia a riflettere la realtà sul campo.

In base a quanto sopra, la DG AGRI ritiene che le risultanze costituiscano una carenza nel controllo essenziale «Esecuzione di controlli incrociati per stabilire l'ammissibilità della parcella dichiarata - articoli 28-29 del regolamento n. 809/2014» per gli anni di domanda 2017-2018.

Vi è inoltre una carenza nel recupero retroattivo (cfr. articolo 63 del regolamento n. 1306/2013, articolo 7 del regolamento n. 809/2014 e articolo 3 del regolamento n. 2988/1995) per pagamenti irregolari effettuati negli esercizi 2015-2016 (cfr. punto 1.4.5).

La DG AGRI rileva che, per quanto riguarda la quantificazione del rischio per il recupero retroattivo (cfr. articolo 63 del regolamento n. 1306/2013, articolo 7 del regolamento n. 809/2014 e articolo 3 del regolamento n. 2988/1995), gli importi indebitamente spesi negli anni di domanda dal 2012 al 2014 sono contemplati nella procedura di liquidazione per le indagini AA/2013/035/IT, AA/2014/011/IT e AA/2014/012/IT.

La DG AGRI invita le autorità italiane a valutare il rischio per il Fondo.

1.1.3. Corretta dichiarazione delle parcelle dichiarate attraverso strumenti geospaziali (cfr. articolo 17 del regolamento n. 809/2014 e linea direttrice DS/2014/39)

Come accertato nelle indagini per il 2016, il sistema istituito dall'Italia non era conforme ai requisiti previsti dalle disposizioni dell'articolo 17 del regolamento n. 809/2014. Con lettera del 27.3.2018 (rif. 1677069) si è proposta una rettifica finanziaria a copertura dell'anno di domanda 2016.

Il presente audit ha dimostrato che mentre la fotointerpretazione e il calcolo del pagamento tengono conto della contiguità dell'occupazione/uso del terreno della parcella agricola, nel 2017 la DASG (domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali) è realizzata a livello di parcella catastale.

Dalla combinazione dei due diversi metodi consegue che i controlli incrociati non possono essere eseguiti in modo efficace, come illustrato nelle due domande seguenti:

- FRCRL79E57M208E parcella 21, foglio 18
- 03159060791 parcella 168, foglio 18.

Le due parcelle (catastali) sono contigue e, come indicato in precedenza, oggetto di domanda di due agricoltori diversi. Tuttavia, la realtà agricola mostra che le due sono una sola parcella di terreno agricolo senza soluzione di continuità, gestita da uno solo dei due agricoltori; dovrebbe quindi essere dichiarata come voce unica.

Le autorità italiane hanno spiegato che la procedura DASG è restrittiva nella misura in cui è riferita a parcelle catastali, non a parcelle agricole, in quanto il SIPA è istituito su base catastale.

La DG AGRI conclude che tale situazione ha le seguenti conseguenze:

- la linea direttrice DS/2014/39 dispone che la parcella debba essere dichiarata secondo i principi di aiuto basati su strumenti geospaziali, a prescindere dalla parcella catastale. Solo in questo caso si ottiene il risultato di assicurare la dichiarazione per parcella agricola — e una conferma chiara della superficie dichiarata nel corso dei controlli in loco di cui al punto 3.2 della linea direttrice DS/2014/32 applicabile a partire dal 2016. Occorre quindi porre rimedio agli errori della fotointerpretazione per quanto riguarda la contiguità dell'occupazione/uso del terreno (cfr. punto 1.3.2.1 della lettera (rif. 1677069) del 27.3.2018);
- la dichiarazione in ambito DASG migliorerebbe le possibilità di verificare che gli agricoltori dichiarino tutti i propri terreni, ossia i terreni che l'agricoltore coltiva anche se non ne è il proprietario (problema catasto/proprietà) - cfr. articolo 16 del regolamento n. 640/2014;
- non si risolverebbe il problema della discontinuità territoriale delle parcelle rendendole inammissibili all'aiuto in quanto al di sotto della soglia minima fissata dalle autorità italiane a norma dell'articolo 72 del regolamento n. 1306/2013 (cfr. punto 1.3.2.6 della lettera (rif. 1677069) del 27.3.2018).

La DG AGRI invita le autorità italiane a

- ***riferire sul numero di beneficiari, in tutto il territorio italiano, che hanno presentato domanda con strumenti geospaziali e sulla superficie corrispondente nelle rispettive domande¹;***
- ***valutare il rischio per il Fondo.***

In attesa di tali informazioni, la DG AGRI, in questa fase, non è in grado di stabilire se il sistema attuato in Italia è conforme all'articolo 17 del regolamento n. 809/2014 e pertanto ritiene, in questa fase, che vi sia una carenza nel funzionamento dei controlli incrociati in base alle disposizioni degli articoli 28 e 29 del regolamento n. 809/2014. Si tratta di una carenza in un controllo essenziale.

1.2. Esecuzione di controlli in loco in numero sufficiente - articoli 30-31 del regolamento n. 809/2014

1.2.1. Esecuzione di controlli in loco in numero sufficiente - articoli 30-31 e 35 del regolamento n. 809/2014

Per l'anno di domanda 2017 i dati di controllo devono essere trasmessi entro il 15.7.2018 (cfr. articolo 9 del regolamento n. 809/2014).

La questione sarà seguita nell'ambito del riesame generale sui livelli minimi di controllo.

¹ Per il 2017, l'ARCEA ha comunicato che 313 465,09 ha su 373 214,75 ha (riferimento 2016) sono stati presentati con il metodo geospaziale.

1.2.2. Esecuzione dei controlli di follow-up in caso di cartellino giallo (cfr. articolo 33 bis del regolamento n. 809/2014)

Secondo l'articolo 33 bis del regolamento n. 809/2014 *“I beneficiari che sono stati oggetto di una sanzione amministrativa ridotta ai sensi dell'articolo 19 bis, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 per un regime di aiuti o una misura di sostegno connessi alla superficie, in seguito a una sovradichiarazione accertata nel corso di un controllo in loco, sono sottoposti a un controllo in loco di follow-up per tale regime di aiuti o misura di sostegno per l'anno di domanda successivo.”*

Le autorità italiane hanno spiegato la procedura messa in atto per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 33 bis del regolamento n. 809/2014:

- gli errori permanenti riscontrati che rendono necessario un aggiornamento del SIPA sono trattati nell'ambito della procedura di recupero (cfr. articolo 63 del regolamento n. 1306/2013 e articolo 7 del regolamento n. 809/2014). In Italia il SIPA è aggiornato secondo un ciclo triennale;
- per gli errori temporanei, quali la mancata applicazione del criterio di manutenzione, agli agricoltori è dato un coefficiente di ponderazione più alto per l'analisi dei rischi. Di conseguenza, questi casi sono di fatto sempre oggetto di verifica.

In base a tali informazioni, la DG AGRI ritiene che la procedura suddetta non assicuri la conformità in tutti i casi ai requisiti dell'articolo 33 bis del regolamento n. 809/2014 nell'anno successivo, ossia il follow-up di tutti i casi. Si ritiene pertanto vi sia carenza in un controllo essenziale.

La DG AGRI invita le autorità italiane a valutare il rischio per il Fondo per gli anni di domanda 2016 e 2017 per “mancata esecuzione” della sanzione amministrativa ridotta.

Va rilevato che per l'anno di domanda 2016 la questione in questa fase è oggetto dalla rettifica forfettaria del 5% proposta nelle indagini per il 2016.

1.3. Esecuzione di controlli in loco di qualità sufficiente – articoli 37-41 del regolamento n. 809/2014

Per proteggere adeguatamente il Fondo, è essenziale che i controlli amministrativi incrociati siano integrati da controlli in loco presso gli agricoltori che rappresentano il più alto rischio di inosservanza dei requisiti di ammissibilità, ed è altresì fondamentale che tali controlli siano effettuati secondo le norme prescritte.

1.3.1. Misurazione della superficie — Applicazione di tolleranza per ciascuna parcella agricola (cfr. articolo 38, paragrafo 4, del regolamento n. 809/2014)

L'audit ha rilevato che quando le parcelle sono nuovamente misurate durante la fotointerpretazione, la tolleranza per ciascuna parcella agricola non è applicata correttamente.

Nel sistema italiano, quando si tratta di misurazioni, la parcella è sempre delineata per determinare la superficie coltivata e la tolleranza è applicata alla superficie dichiarata in forma alfanumerica. Come previsto al punto 3.2.1 della linea direttrice DSCG/2014/32, non è necessario misurare nuovamente la parcella se la domanda è stata presentata con il metodo geospaziale.

Dalle informazioni ricevute risulta che anche nei casi in cui la domanda è stata presentata con il metodo geospaziale (per esempio NNAFLC36B55F888X), le parcelle sono state misurate nuovamente e la tolleranza è stata applicata come nei casi in cui la domanda non è stata presentata con il metodo geospaziale. Questa impostazione del controllo non è corretta poiché in base al punto 3.2.2 della linea direttrice se una parcella è stata dichiarata con il metodo geospaziale «l'elemento non ammissibile dovrebbe essere misurato e la sua superficie detratta dalla superficie dichiarata e detratta anche dalla superficie massima ammissibile della parcella di riferimento [...]»; ossia senza applicare la tolleranza, in quanto la tolleranza avrebbe dovuto essere presa in considerazione già nel valore alfanumerico del modulo di domanda basata su strumenti geospaziali.

Si chiede alle autorità italiane di confermare la suddetta interpretazione o altrimenti di dimostrare, per il caso suindicato, in che modo hanno tenuto conto della tolleranza nella determinazione della superficie usata per il pagamento.

In attesa di tali informazioni la DG AGRI ritiene che la procedura non sia conforme alle disposizioni di cui all'articolo 38 del regolamento n. 809/2014.

1.3.2. Individuare gli agricoltori a rischio nell'analisi dei rischi

Per l'anno di domanda 2017 i dati di controllo devono essere trasmessi entro il 15.7.2018 (cfr. articolo 9 del regolamento n. 809/2014).

La questione sarà seguita nell'ambito del riesame generale sui livelli minimi di controllo.

1.3.3. Selezione del campione di controllo (cfr. articolo 34, paragrafo 1, del regolamento n. 809/2014)

Articolo 34, paragrafo 1, del regolamento n. 809/2014 “*Le domande risultate non ricevibili o i richiedenti risultati non ammissibili al pagamento al momento della presentazione o dopo i controlli amministrativi non fanno parte della popolazione di controllo.*”

Dall'audit è emerso che il campione dei controlli in loco include fascicoli non ricevibili o non ammissibili al pagamento, ad esempio LCNNG63R21I655E.

Le autorità italiane sono invitate a comunicare correttamente i dati di controllo (codice C620) per l'anno di domanda 2017 e successivi.

1.3.4. *Svolgimento dei controlli in loco conformemente all'articolo 31 del regolamento n. 809/2014*

Secondo l'articolo 31, lettere g) e h), del regolamento n. 809/2014 si procede ad un controllo in loco per:

- il 100% di tutti i beneficiari che hanno l'obbligo di riconvertire superfici in prato permanente a norma dell'articolo 42 del regolamento n. 639/2014;
- il 20% di tutti i beneficiari che hanno l'obbligo di riconvertire superfici in prato permanente a norma dell'art. 44, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 639/2014.

1.3.4.1. Prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale

Come già constatato nelle indagini per il 2016, il livello Natura 2000 e le superfici a prato permanente sensibili sotto il profilo ambientale (cfr. articolo 45, paragrafo 1, del regolamento n. 1307/2013) funzionano su scale diverse, creando così il rischio che i pagamenti di inverdimento non vengano controllati adeguatamente (dichiarazione e follow-up corretti dei prati permanenti non soggetti a conversione). Laddove non si provveda a questo controllo, si configurerebbe un'inadempienza all'articolo 42 del regolamento n. 639/2014.

Con lettera del 27.3.2018 (rif. 1677069) si è proposta una rettifica finanziaria a copertura degli anni di domanda 2015-2016. Pertanto, ***le autorità italiane sono invitate a chiarire se il problema persiste e a stimare il rischio per il Fondo per l'anno di domanda 2017.***

1.3.4.2. Prati permanenti non sensibili sotto il profilo ambientale

Dalle indagini per il 2016 si è accertato quanto segue:

- l'identificazione (con metodo geospaziale) del prato permanente nel SIPA (ossia il livello del prato permanente) a norma dell'articolo 5 del regolamento n. 640/2014 non è ancora disponibile. Le autorità dissentono, ma confermano al tempo stesso che un «registro» dei prati permanenti non è ancora stato istituito;
- le autorità italiane non hanno ancora attuato una procedura di controllo del rapporto del prato permanente;
- questo stato di cose incide sulla corretta determinazione, follow-up e riesame del rapporto di cui all'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento n. 1307/2013. Di conseguenza, la DG AGRI conferma il parere secondo cui l'inesistenza del livello del prato permanente nel SIPA/del "registro" impedisce l'adeguato controllo del pagamento di inverdimento (cfr. obbligo di riconversione di cui all'articolo 44, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 639/2014).

Durante l'audit le autorità italiane hanno informato la DG AGRI che il "registro" del prato permanente non è ancora stato completato.

1.3.4.3. Calcolo di riferimento del rapporto del prato permanente

A prescindere dalle risultanze di cui sopra, la DG AGRI rileva che le informazioni finali sulla superficie dichiarata a prato permanente, che servono da base per verificare il rispetto della soglia del 5% e la necessità o meno di riconversione, sono pervenute solo il 9.5.2017 per l'anno 2015, mentre per il 2016¹ e il 2017² non sono tuttora pervenute.

Inoltre, per l'anno 2015, la DG AGRI ha esaminato le cifre componenti del rapporto modificate il 9.5.2017. Dall'esame risulta un'incongruenza tra la superficie dichiarata a pascolo/prato nel 2012, notificata alla DG AGRI con il suddetto modulo 545 (978 106 ha) e la stessa superficie nello stesso anno 2012 notificata conformemente all'articolo 84, paragrafo 2, del regolamento n. 1122/2009 con modulo N. 108 (2 409 302,6 ha). La differenza tra le due notifiche si aggira intorno a 1,4 milioni di ha. Questi dati sono essenziali per stabilire con precisione lo stato dell'arte dell'applicazione dell'inverdimento negli Stati membri e monitorare il rapporto del prato permanente. Di conseguenza, la DG AGRI non è in grado di stabilire se la soglia di cui all'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento n. 1307/2013 non sia stata superata e, pertanto, se gli agricoltori non fossero tenuti a riconvertire la superficie a norma dell'articolo 44, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 639/2014.

Sussistono pertanto dubbi sulla conformità all'articolo 31 del regolamento n. 809/2014, in quanto non sono stati effettuati controlli in loco per tutti i casi necessari.

La DG AGRI rileva che fino a quando non sia risolta la questione dell'inclusione di nuovi terreni nella più ampia definizione di prato permanente (cfr. punto 1.5.1), essa inciderà direttamente sulla presente risultanza.

La DG AGRI invita le autorità italiane a trasmettere le informazioni richieste e a valutare il rischio per il Fondo.

1.3.5. *Errata determinazione dell'ammissibilità dei terreni dovuta alla strategia di controllo*

Dalle indagini per il 2016 è emerso che l'impostazione delle autorità italiane non ha garantito un controllo adeguato di tutti i criteri di ammissibilità del sostegno accoppiato facoltativo e dei requisiti specifici di ammissibilità per il pagamento per l'inverdimento (cfr. articolo 37 del regolamento n. 809/2014) e del regime di pagamento

¹ La DG AGRI ha inviato un sollecito il 14.2.2017 (rif. 808095).

² La DG AGRI ha inviato un sollecito il 06.03.2018 (rif. 1244254).

di base, regime dei piccoli agricoltori e regime per i giovani agricoltori per quanto riguarda i terreni lasciati a riposo (cfr. articolo 4, lettera c), punto ii), del regolamento n. 1307/2013).

Ciò è dovuto a una fotointerpretazione errata o inconcludente dovuta all'inadeguatezza del numero, tipo e momento di acquisizione delle immagini usate per la fotointerpretazione nell'ambito dei controlli in loco, oltre che alla tempistica tardiva delle visite rapide in campo laddove la fotointerpretazione era dubbia. Con lettera del 27.3.2018 (rif. 1677069) si è proposta una rettifica finanziaria a copertura degli anni di domanda 2015-2016 (cfr. punto 1.3.1).

Nel presente audit le autorità italiane hanno indicato che nel 2017 sono state usate immagini 3 HR (inverno, primavera ed estate) rispetto alle immagini 1 HR usate per la fotointerpretazione prima del 2017, per facilitare l'analisi multitemporale.

Per valutare il miglioramento, nella regione di Catanzaro un campione casuale di 36 parcelle è stato esaminato a schermo e visitato in loco ai fini della valutazione della qualità dei controlli in loco. 7 parcelle sono state deselezionate in quanto non rientranti nella fotointerpretazione; di conseguenza, un campione di 29 parcelle comprendente diversi tipi di uso del terreno è stato oggetto di controlli in loco.

Per 7 parcelle, la DG AGRI ha formulato le seguenti osservazioni:

PARCELLA	PRODOTTO	Osservazioni della DG AGRI	Osservazioni delle autorità italiane
E050-GIRIFALCO(CZ) 1 00349	870 - ORZO	La visita in campo ha potuto accertare soltanto la coltivazione a cereali, ma non la coltura (orzo) in quanto tale.	D'accordo
E050-GIRIFALCO(CZ) 1 00460	870 - ORZO	La visita in campo ha potuto accertare soltanto la coltivazione a cereali, ma non la coltura (orzo) in quanto tale.	D'accordo
E050-GIRIFALCO(CZ) 1 00576	093 - TRITICALE	La visita in campo non ha potuto stabilire né la coltura (triticale), né la coltivazione a cereali; si sono invece trovati pomodori.	Agronomicamente possibile che vi fosse una rotazione da cereali a pomodori nello stesso periodo di coltura.
E834-MAIDA(CZ) 18 00072	001 - GRANTURCO (MAIS)	Rapida visita in campo programmata. Dichiarato granturco (mais), trovati ortaggi.	D'accordo

E834-MAIDA(CZ) 18 00074	131 - ORTIVE A PIENO CAMPO	Rapida visita in campo non programmata. Dichiarato ortaggi, trovato prato.	Le immagini indicano la presenza di ortaggi.
G734-PLATANIA(CZ) 28 00113	533 - AVENA	Niente avena in campo.	D'accordo
G734-PLATANIA(CZ) 28 00114	533 - AVENA	Niente avena in campo.	D'accordo

Per le seguenti 4 parcelle, la DG AGRI deve menzionare che:

PARCELLA	PRODOTTO	Osservazioni della DG AGRI	Osservazioni delle autorità italiane
E834-MAIDA(CZ) 18 00143	562 - ERBA MEDICA	Fotointerpretazione OK (con limiti), ma in campo trovata alfa-alfa. I controlli in loco non hanno potuto rilevarlo a causa della particolare circostanza di sottosemina di colture, come documentato dalle immagini RS.	D'accordo
E834-MAIDA(CZ) 18 00177	800 - ERBAIO	Giardino.	Difficile individuare recinzione nella fotointerpretazione.
G734-PLATANIA(CZ) 28 00028	533 - AVENA	3 parti isolate della parcella, ciascuna inferiore a 200 metri quadrati.	Le autorità italiane devono fornire la prova che tali parcelle sono state escluse dal pagamento.
I093-SAN PIETRO A MAIDA(CZ) 15 00251	666 - SEMINATIVI	Dichiarata come terreno lasciato a riposo; Stando alla fotointerpretazione, in parte oliveti; Visita sul campo ha rilevato terreni a riposo	nel regime dei piccoli agricoltori si verifica solo l'ammissibilità dei terreni; la diversificazione delle colture è irrilevante.

La DG AGRI invita le autorità italiane a fornire informazioni dettagliate sui pagamenti per gli agricoltori che hanno presentato domanda per:

- ***E834-MAIDA(CZ) 18 00177***
- ***G734-PLATANIA(CZ) 28 00028***
- ***I093-SAN PIETRO A MAIDA(CZ) 15 00251***

Per le seguenti 4 parcelle erano in programma rapide visite in campo, che però al momento della missione non hanno avuto luogo. Tuttavia, le autorità italiane ritengono che, per tali casi, anche se la visita rapida in campo è effettuata più avanti nell'anno, porta comunque ad un (analogo) risultato, pertanto conclusivo:

PARCELLA	PRODOTTO	Osservazioni della DG AGRI	Osservazioni delle autorità italiane
E834-MAIDA(CZ) 18 00013	389 - VECCIA SATIVA	Dalla visita in campo è risultato prato anziché vecchia. Perfino più avanti nell'anno si poteva giungere a questa conclusione.	D'accordo
E834-MAIDA(CZ) 18 00063	214 - SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE	Rapida visita in campo programmata. Terreno trovato abbandonato.	D'accordo
E834-MAIDA(CZ) 18 00064	214 - SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE	Rapida visita in campo programmata. Terreno trovato abbandonato.	D'accordo
E834-MAIDA(CZ) 18 00128	562 - ERBA MEDICA	Rapida visita in campo programmata. Terreno a riposo in cattive condizioni di manutenzione.	D'accordo

In seguito alle informazioni di cui sopra, la DG AGRI invita le autorità italiane a fornire la prova che nei suddetti casi si è effettivamente tenuto conto dei risultati delle visite rapide in campo successive per i pagamenti finali.

Inoltre, le autorità italiane hanno informato i revisori della DG AGRI di quanto segue:

- nel campione di controllo la fotointerpretazione non era stata ultimata per tutti gli agricoltori (casi classificati “in lavorazione”);
- inoltre, laddove la fotointerpretazione è stata ultimata e si è considerato opportuno un controllo in loco, non è stato sistematicamente eseguito (casi classificati “controlli in corso”);
- alcuni dei fascicoli oggetto di controlli in loco sono stati considerati chiusi senza irregolarità rilevate (casi classificati “chiusi”);
- da alcuni fascicoli oggetto di controlli in loco sono emerse irregolarità e si è avviata la fase in contraddittorio con l'agricoltore e/o si deve ancora procedere ad una rapida visita sul campo (casi classificati “da convocare”).

Le autorità italiane hanno informato i revisori della DG AGRI di quanto segue:

- per quanto riguarda ARCEA, la fotointerpretazione è stata portata a termine ed è risultata in un 20% di casi che richiedono una rapida visita in campo; solo la metà delle suddette visite sono state effettuate entro la fine di settembre;
- per l'organismo pagatore AGEA, la fotointerpretazione non è ancora stata completata, con il 60-70% dei casi chiusi; di questi, il 20% ha richiesto una rapida visita in campo, di cui il 10% è stato effettuato entro la fine di settembre.

La DG AGRI conclude che:

- si potevano apportare prove dei miglioramenti, poiché in una serie di casi (14), i risultati della fotointerpretazione potevano essere confermati sul campo;
- in un numero limitato di casi, al momento delle visite in campo effettuate nel settembre 2017 su impulso della DG AGRI non era più possibile trarre conclusioni sulla coltura dichiarata dall'agricoltore. Ciò potrebbe comportare un rischio finanziario per il Fondo.

In conclusione, la DG AGRI invita le autorità italiane a fornire informazioni dettagliate circa il numero di agricoltori, oggetto di controlli in loco, per i quali i controlli non sono stati ultimati, in quanto una rapida visita sul campo non è stata concludente o non ha più avuto luogo; su queste basi esse dovranno valutare il rischio per il Fondo.

Quanto sopra incide sulla conformità all'articolo 37 del regolamento n. 809/2014.

1.3.6. Piano d'azione per la Calabria a seguito dell'alto tasso di errore nel 2014 - alto tasso di errore nell'anno di domanda 2016

Per l'anno di domanda 2014 è stato registrato un tasso di errore che ha comportato un piano d'azione. L'audit ha valutato se si fossero realizzati progressi secondo le indicazioni del piano d'azione.

Per valutare l'efficacia del piano d'azione si è proceduto ad una visita del Centro di assistenza agricolo(CAA) di Catanzaro. Il CAA ha informato la DG AGRI delle iniziative prese: formazione e sostegno sotto coordinamento ACEA/assistenza del CAA e del SIN agli agricoltori che presentano domanda con il metodo geospaziale (cfr. lettera delle autorità italiane del 4.4.2017, rif. 29881).

Nonostante le iniziative, per le misure di sostegno accoppiato facoltativo è stato registrato un alto tasso di errore per l'anno di domanda 2016 a norma dell'articolo 9 del regolamento n. 809/2014:

- errore nel campione casuale per il frumento duro: 21,08%;
- errore nel campione casuale per le leguminose: 19,47%.

La DG AGRI conclude che, nonostante le azioni intraprese dalle autorità secondo il piano¹, non se ne vede l'efficacia nel contrastare gli alti tassi di errore.

Pertanto, la DG AGRI invita le autorità italiane a illustrare le azioni intraprese per porre rimedio alla situazione in futuro. Si fa riferimento alla lettera della DG AGRI del 15.9.2016 (rif. 5348606) che recita “...in particolare in considerazione del fatto che non devono essere presentati o verificati documenti relativi alle sementi.” (cfr. punto 1.3.2.3).

Alla luce delle risultanze di cui sopra, la DG AGRI ritiene che vi siano carenze nell'applicazione del controllo essenziale «Esecuzione di controlli in loco di qualità sufficiente».

1.4. Calcolo corretto dell'aiuto, comprese riduzioni e sanzioni amministrative

1.4.1. Regime per i piccoli agricoltori (cfr. articolo 63, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1307/2013)

L'Italia ha deciso di applicare l'articolo 63, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1307/2013 che recita:

“[Uno Stato membro può decidere di concedere agli agricoltori partecipanti] un importo pari al totale dei pagamenti diretti da assegnare all'agricoltore nel 2015 ai sensi dei titoli III e IV che gli Stati membri possono adattare negli anni successivi per tenere proporzionalmente conto delle modifiche del massimale nazionale fissato nell'allegato II. [...]”

Nell'ambito del metodo del «pagamento dovuto nel 2015», il pagamento annuale è calcolato sulla base del valore totale di tutti i pagamenti diretti a cui l'agricoltore avrebbe avuto diritto nel 2015 se fosse rimasto nel sistema «standard». Secondo questo metodo l'agricoltore, se non mantiene almeno un numero di ettari ammissibili dichiarati nel 2015 (cfr. condizioni particolari di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1307/2013), deve essere escluso dal regime e non ha diritto ad alcun pagamento diretto.

Le autorità italiane hanno spiegato che, secondo la procedura, se un agricoltore non soddisfa il requisito di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1307/2013, occorre assicurare mediante un controllo amministrativo che non gli sia versato alcun pagamento.

Durante l'audit la corretta applicazione delle disposizioni suddette è stata sottoposta a verifica su un campione casuale di 8 fascicoli per l'anno di domanda 2016. La DG AGRI ha formulato le seguenti osservazioni:

¹ Con lettera del 22.1.2018 (rif. 361501) la DG AGRI chiude il piano d'azione “calabrese” in seguito agli alti tassi di errore del 2014.

- al momento della missione i risultati della verifica non hanno potuto essere dimostrati, poiché i controlli non erano ancora stati eseguiti (ad esempio per le domande FCUNDC37S15G331F e FRNMRA40T07G110O). **La DG AGRI invita pertanto le autorità italiane a comunicare nel dettaglio quanti agricoltori non avevano ricevuto pagamenti per non aver rispettato l'impegno di mantenere almeno un numero di ettari ammissibili corrispondente a quelli dichiarati nel 2015;**
- inoltre, per le domande risultate irricevibili solo dopo il pagamento dell'anticipo (vale a dire fino al 70% del totale, ad esempio per la domanda LCNNGL63R21I655E), **la DG AGRI invita le autorità italiane a specificare se tali pagamenti sono stati/sono attualmente oggetto di recupero.**

La DG AGRI sottolinea che dal riesame dei lavori dell'organismo di certificazione risulta che l'organismo di certificazione non ha verificato la conformità all'articolo 64, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1307/2013 per i pagamenti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori (ad esempio GRSGPP42T01A263H), cfr. punto 1.8. Da quanto sopra la DG AGRI deduce che non vi è alcuna procedura in atto per garantire la regolarità dei pagamenti per questa popolazione di piccoli agricoltori.

La DG AGRI invita le autorità italiane a confermare questa deduzione, oppure a suffragare la loro argomentazione, ad esempio indicando gli agricoltori che sono stati esclusi dal regime perché non conformi alle condizioni particolari di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1307/2013.

In attesa delle informazioni suddette, secondo la DG AGRI il controllo volto ad assicurare la conformità all'articolo 63, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1307/2013, non ha efficacia. Il rischio per il Fondo si concreta laddove siano stati effettuati i pagamenti agli agricoltori che non rispettano le suddette disposizioni e/o laddove tali pagamenti non siano recuperati.

Inoltre, la DG AGRI ha rilevato un'errata comunicazione dei dati di controllo (ad esempio, CCRNLD68H15F907C, LCNNGL63R21I655E, SMRRTI44M64L124J e FGLVCN55P02B319O). si tratta di casi in cui l'importo richiesto e pagabile è in teoria inferiore a EUR 500, ma, a causa del fatto che l'Italia ha scelto di arrotondare a EUR 500¹, nel campo C559 l'importo del pagamento effettivo di 500 EUR dovrebbe essere calcolato rispetto all'importo corrispondente alla superficie. Analogamente, occorre comunicare anche l'importo richiesto per il campo C554, ossia 500 EUR.

La DG AGRI invita le autorità italiane a riferire di conseguenza.

1.4.2. Comunicazione non corretta di errore palese (cfr. articolo 4 del regolamento n. 809/2014)

L'articolo 4 del regolamento n. 809/2014 prevede rettifiche e adeguamenti di errori palesi nelle domande di aiuto in qualsiasi momento dopo essere state

¹ L'Italia applica l'ultimo comma dell'articolo 63, paragrafo 2, del regolamento n. 1307/2013.

presentate. Gli errori palesi possano essere riconosciuti solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda di aiuto.

Sono stati verificati quattro campi selezionati a caso dai dati di controllo del 2016.

L'audit ha rilevato che le autorità italiane hanno segnalato come errore palese (nei dati di controllo, codice C633), casi che non lo sono:

- in tre casi (VRNGLM55D18F106E, DMCNTN67C29E339T e DDCNTN39D01C349I), si tratta del «carattere palese» che è stato respinto;
- In un caso (FRRGNN45H20D557T), si trattava di modifiche volte a eliminare le incongruenze tra *Fascicolo Aziendale* e domanda, che è questione irrilevante per il rispetto delle norme dell'UE.

La DG AGRI osserva che, pertanto, la corretta applicazione della nozione di «errore palese» non poteva essere valutata.

Le autorità italiane sono invitate a garantire che gli errori palesi di cui all'articolo 4 del regolamento n. 809/2014 siano segnalati in quanto tali in futuro.

1.4.3. Agricoltura biologica

Per il pagamento di inverdimento a norma dell'articolo 43, paragrafo 11, del regolamento n. 1307/2013, l'organismo pagatore non richiede un certificato che attesti lo status biologico dell'agricoltore e/o della superficie sulla quale si pratica l'agricoltura biologica per l'anno in questione: lo si è riscontrato in due domande (94000160781 e 02396150795) sulle tre prese in esame per l'anno di domanda 2016; i certificati erano validi solo per il 2015.

La DG AGRI ritiene il certificato essenziale per garantire la legittimità del pagamento per l'inverdimento, e la mancanza di tale documento è pertanto una carenza in un controllo essenziale.

Le autorità italiane sono invitate a fornire una stima degli importi versati agli agricoltori nel 2016 e 2017 senza un certificato per l'anno considerato, il che toglie legittimità ai pagamenti.

1.4.4. Sanzioni amministrative, per casi diversi dalle sovradichiarazioni di superfici, relative ai pagamenti per i giovani agricoltori (cfr. articolo 21 del regolamento n. 640/2014)

Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento n. 640/2014, “[...] ove si constati che il beneficiario ha fornito prove false per comprovare il rispetto degli obblighi, si applica una sanzione pari al 20% dell'importo che il beneficiario ha, o avrebbe altrimenti, ricevuto come pagamento per i giovani agricoltori a norma dell'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013.”

Si è accertato che lo Stato membro non ha messo in atto alcuna procedura per applicare la sanzione del 20% stabilita nella suddetta disposizione.

Le autorità italiane sono invitate a calcolare l'impatto di questa mancanza di procedura riguardo al regime per i giovani agricoltori.

1.4.5. Procedure adeguate per garantire l'avvio del recupero dei pagamenti indebiti, incluse le sanzioni amministrative (cfr. articolo 63 del regolamento n. 1306/2013 e articolo 7 del regolamento n. 809/2014) in seguito ad aggiornamenti SIPA

In seguito all'aggiornamento SIPA del 2015 per AGEA e ARCEA, le autorità hanno informato la DG AGRI che sull'intero territorio italiano non era ancora stata avviata alcuna procedura di recupero dei pagamenti indebiti, incluse le sanzioni amministrative (cfr. articolo 63 del regolamento n. 1306/2013, articolo 7 del regolamento n. 809/2014 e articolo 3 del regolamento n. 2988/1995). La ragione principale, secondo le autorità italiane, è che occorre prima portare a termine il procedimento in corso nell'ambito della verifica di conformità relativamente alle indagini AA/2016/003/IT, AA/2016/012/IT e AA/2016/015/IT per quanto riguarda:

- la corretta registrazione della superficie massima ammissibile nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) - Esistenza di uno sfasamento (cfr. punto 1.1.1);
- i controlli sulla fissazione del numero corretto dei diritti all'aiuto nella prima assegnazione di diritti all'aiuto (cfr. punto 1.5.1).

Fino a quando non sono adottati provvedimenti correttivi, la DG AGRI ritiene che vi sia non conformità all'articolo 63 del regolamento n. 1306/2013, all'articolo 7 del regolamento n. 809/2014 e all'articolo 3 del regolamento n. 2988/1995. La risultanza va considerata insieme ai punti 1.5 e 1.6.

La DG AGRI invita le autorità italiane a valutare il rischio per il Fondo (cfr. punto 1.1.2).

La DG AGRI ritiene che vi siano carenze nell'applicazione del controllo essenziale «Calcolo corretto dell'aiuto, comprese riduzioni e sanzioni amministrative».

1.5. Controlli amministrativi sui diritti all'aiuto all'atto dell'istituzione del regime di pagamento di base.

1.5.1. Controlli sulla fissazione del numero corretto dei diritti all'aiuto nella prima assegnazione di diritti all'aiuto (articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 1307/2013)

Inclusione di nuovi prati permanenti nel SIPA

Si è accertato, come già nelle indagini per il 2016, che l'attuazione non corretta fin dall'inizio dell'estensione della definizione di prato permanente (ossia il mancato rispetto dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento n. 1307/2013) ha determinato una valutazione non corretta della superficie massima ammissibile per tutte le parcelle a prato permanente,

ovvero il mancato rispetto dell'articolo 5 del regolamento n. 640/2014, che incide sul corretto funzionamento delle verifiche incrociate di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento n. 809/2014.

Poiché tuttavia ciò ha un impatto sull'assegnazione dei diritti all'aiuto, per stabilire il corretto valore unitario iniziale dei diritti all'aiuto assegnati a tutti gli agricoltori occorre considerare anche l'impatto sui pagamenti a favore degli agricoltori che non hanno dichiarato prati permanenti. Pertanto l'applicazione dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 1307/2013 da parte dell'Italia è considerata lacunosa. Inoltre, si sono registrate le seguenti risultanze relativamente a parcelle di prato permanente:

- un'errata applicazione del sistema proporzionale alle parcelle a prato permanente¹, ovvero la non conformità all'articolo 10 del regolamento n. 640/2014;
- il mancato rispetto dell'obbligo di mantenimento, ovvero la non conformità all'articolo 4, lettera c), punto ii), del regolamento n. 1307/2013;
- laddove un controllo fisico in loco determina una diminuzione della superficie massima ammissibile, non in tutti i casi sono state applicate sanzioni amministrative (non conformità all'articolo 19 del regolamento n. 640/2014).

Con lettera del 27.3.2018 (rif. 1677069) si è proposta una rettifica finanziaria a copertura degli anni di domanda 2015-2016 per assegnazione errata dei diritti all'aiuto.

Per quanto riguarda tutte le suddette risultanze, la DG AGRI resta del parere che la carenza di cui al punto 1.5.1 costituisca una carenza nel funzionamento del controllo essenziale "Controlli amministrativi sui diritti all'aiuto all'atto dell'istituzione del regime di pagamento di base".

Il rischio per il Fondo si concreta laddove gli agricoltori sono interessati dalla convergenza e laddove l'applicazione non corretta delle suddette disposizioni ha determinato sin dall'inizio un calcolo errato delle percentuali di convergenza, con ripercussioni sulla regolarità dei pagamenti dall'anno di domanda 2015.

Le autorità italiane sono invitate a valutare il conseguente rischio per il Fondo.

1.6. Recupero dei diritti all'aiuto (articolo 63 del regolamento n. 1306/2013, articolo 23 del regolamento n. 809/2014)

1.6.1. Recupero dei diritti all'aiuto indebitamente assegnati (articolo 63 del regolamento n. 1306/2013, articolo 23 del regolamento n. 809/2014)

Con lettera del 14.7.2016 (rif. 3416484), la DG AGRI ha risposto alle domande delle autorità italiane in merito al potenziale nuovo calcolo dei diritti

¹ Nel presente audit le autorità italiane hanno comunicato alla DG AGRI l'intenzione di introdurre una procedura definita di «classificazione semiautomatica», attualmente in fase di sviluppo per valutare oggettivamente il sistema proporzionale applicato al prato permanente. La procedura, una volta accertatane l'affidabilità, sarà applicata alle superfici oggetto dell'aggiornamento SIPA (2017).

all'aiuto in seguito alle misure correttive prese per risolvere lo "sfasamento" del SIPA.

Le autorità italiane sono invitate a confermare se nel nuovo calcolo dei diritti all'aiuto (cfr. articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 809/2014) sono state prese in considerazione tutte le risultanze relative ad un'errata determinazione della superficie nel SIPA, che ha comportato l'applicazione di una rettifica calcolata per gli anni di domanda 2012-2014 (cfr. AA/2013/035/TT, AA/2014/011/TT e AA/2014/012/TT).

In attesa di conferma, la DG AGRI si riserva di esprimersi in merito alla corretta determinazione del numero e del valore dei diritti all'aiuto al momento dell'assegnazione finale dei diritti all'aiuto (cfr. articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 1307/2013) e al recupero degli importi indebitamente versati per gli anni di domanda precedenti le rettifiche (cfr. articolo 1, lettera j), articolo 7 e articolo 23 paragrafo 5, del regolamento n. 809/2014).

La risultanza va considerata insieme al punto 1.5.

Per quanto riguarda le suddette risultanze, la DG AGRI resta del parere che la carenza di cui al punto 1.6 costituisca una carenza nel funzionamento del controllo essenziale "Recupero dei diritti all'aiuto".

1.7. Presentazione dei dati corretti relativi ai pagamenti riportati nelle tabelle delle X (cfr. articolo 102, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento n. 1306/2013 e articolo 30, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 908/2014)

Dall'audit è emerso che i dati trasmessi tramite STATEL/eDAMIS con riguardo alla superficie dichiarata (codice C551) non coincidono con la superficie dichiarata nel sistema di domande d'aiuto delle autorità italiane:

- CNFFNC70D02C352C
- GGLPQL87H27D086Q

La DG AGRI invita le autorità italiane a spiegare in dettaglio il motivo delle incongruenze.

In attesa d'informazioni, la DG AGRI è del parere che la carenza di cui al punto 1.7 costituisca una carenza nel funzionamento del controllo essenziale "Presentazione dei dati corretti relativi ai pagamenti riportati nelle tabelle delle X".

1.8. Lavoro dell'organismo di certificazione

La revisione del lavoro dell'organismo di certificazione si è limitata ai pagamenti 2016, dato che l'organismo pagatore:

- non aveva ancora trasmesso i dati di controllo per l'anno di domanda 2016 all'organismo di certificazione;

- non aveva ancora portato a termine i controlli in loco per l'anno di domanda 2017.

Per i pagamenti 2016 sono stati riesaminati 2 fascicoli, vale a dire un piccolo agricoltore (CUAA: GRSGPP42T01A263H) e un agricoltore soggetto a inverdimento (CUAA: MLNLVR43D52F519A).

In base a questo riesame limitato la DG AGRI conclude che l'organismo di certificazione non ha verificato la conformità all'articolo 64, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1307/2013 per i pagamenti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori (ad esempio GRSGPP42T01A263H), cfr. punto 1.4.1. Da quanto sopra la DG AGRI deduce che non vi è alcuna procedura in atto per garantire la regolarità dei pagamenti per questa popolazione di piccoli agricoltori.

La DG AGRI ritiene che nella valutazione della legalità e regolarità della spesa, l'organismo di certificazione debba tenere conto delle risultanze di cui alla presente lettera per la relazione sull'esercizio 2018.

2. PRIMA INDICAZIONE DELL'IMPATTO FINANZIARIO POTENZIALE DEI RISULTATI DELL'AUDIT

In assenza di ulteriori informazioni, la DG AGRI è del parere che il sistema di gestione e di controllo attuato in Italia in relazione ai pagamenti diretti per superficie nell'ambito del FEAGA sia inficiato da carenze nel funzionamento di 6 controlli essenziali (cfr. punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6) e 1 controllo complementare (cfr. punto 1.7). Tale situazione ha generato un rischio per il Fondo.

Il problema principale è l'erronea valutazione del prato permanente (compresi terreni che rientrano nell'ambito di prassi locali consolidate) che incide sull'assegnazione di diritti all'aiuto e, pertanto, riguarda tutte le categorie di spesa a decorrere dall'anno di domanda 2015 in poi. In assenza di una quantificazione accettabile, con lettera del 27.3.2018 (rif. 1677069) si è proposta una rettifica finanziaria per questa carenza a copertura degli anni di domanda 2015-2016.

Inoltre, con lettera del 7.3.2018 (rif. 19285) le autorità italiane hanno trasmesso un piano d'azione che non pone rimedio ai problemi sopra illustrati. L'unità AGRI-D.3 sarà in contatto con le autorità italiane per assicurare che si ponga rimedio alla carenza.

Poiché sono state rilevate più di due carenze riguardanti controlli essenziali, si è in presenza di circostanze che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (UE) n. 907/2014, comportano un rischio più elevato di perdite per il bilancio dell'Unione.

Gli Orientamenti relativi al calcolo delle rettifiche finanziarie nel quadro delle procedure di verifica di conformità e di liquidazione finanziaria dei conti (C(2015) 3675 dell'8.6.2015) indicherebbero pertanto una rettifica forfettaria pari al 10% per la popolazione interessata dalla carenza. La rettifica da applicare deve riguardare le sovvenzioni per superficie nell'ambito del FEAGA.

Tuttavia, poiché non tutte le carenze interessano necessariamente la stessa popolazione, la rettifica forfettaria potrebbe potenzialmente riguardare soltanto una parte della spesa; al resto delle spese, o a popolazioni più limitate, si applicherebbe un livello di rettifica diverso.

Si invitano le autorità italiane a fornire tutte le informazioni pertinenti al fine di identificare la popolazione interessata dalle carenze riscontrate in quanto rettifiche forfettarie diverse potrebbero applicarsi a diverse parti delle spese.